

1. Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per la prima comunicazione telematica dei “dati fattura” in scadenza al 16 settembre 2017

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Ris. n. 87/E del 5.07.2017

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017 con cui fornisce diversi chiarimenti (ad integrazione di quelli già forniti con circolare n. 7/E/2017) in merito alla comunicazione telematica delle fatture emesse e ricevute, adempimento introdotto dal D.L. n. 193/16 e la cui prima scadenza è fissata al 16 settembre 2017 (prorogata al 18 perché il 16 settembre cade di sabato).

La comunicazione, che a regime sarà trimestrale, per il solo anno 2017 va predisposta su base semestrale. Il primo invio, riferito al periodo gennaio-giugno 2017, andrà effettuato entro lunedì 18 settembre.

In riferimento a detto nuovo adempimento la risoluzione risponde a di precise domande poste da operatori e consulenti. Di seguito se ne riportano i principali contenuti.

Innanzitutto l’Agenzia dell’entrate ha chiarito che è ammissibile l’invio di una comunicazione “dati fattura” con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, per ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo, salvo l’applicazione delle sanzioni, nei limiti previsti per legge.

Nella risoluzione in esame si precisa altresì che la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Pertanto, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse con data rientrante tra il 1° gennaio e il 30 giugno.

Per le fatture ricevute, invece nella comunicazione del primo semestre 2017, si

dovranno riportare nella comunicazione i dati delle fatture di acquisto registrate tra gennaio e giugno di 2017.

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR) in cui vanno ricomprese anche le bollette doganali di importazione, la risoluzione precisa che, a norma dell’articolo 25, comma 2, DPR n. 633/72, le informazioni che identificano il cedente extracomunitario, compreso il Paese di residenza, devono essere riportate nei registri Iva (difformemente peraltro a quanto generalmente effettuano i software contabili). Conseguentemente questi dati (Paese estero e identificativo estero) vanno obbligatoriamente inseriti anche nella comunicazione periodica.

L’art. 25 richiede infatti che dalla registrazione debbano risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.

Solo per il 2017, e in attesa che i software contabili vengano adeguati, si consente di non esporre questi dati valorizzando il campo Paese con la stringa “OO” e il campo codice con una sequenza di undici “9”.

Qualora il cliente o fornitore modifichi alcuni suoi dati anagrafici in corso di periodo (mantenendo invece lo stesso codice fiscale), è possibile riportare l’informazione più aggiornata disponibile. Se non è nota la sede della controparte, si valorizzerà il campo con “dato assente”.

Se i dati riguardano una fattura semplificata (articolo 21-bis, Dpr 633/72) resta obbligatorio

Normativa fiscale

indicare nome, cognome o denominazione se gli identificativi fiscali non sono riportati.

Ed ancora, nella risoluzione si chiarisce che se lo stesso documento fattura presenta dati riferiti sia a cessioni di beni sia a prestazioni di servizi, l'elemento informativo "Tipo Documento" deve essere valorizzato utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni.

Quanto alle fatture cointestate la risoluzione inoltre che non è consentito emettere fatture cointestate verso clienti soggetti passivi Iva. Mentre nel caso di cointestazione di fatture a soggetti privati (B2C), la compilazione degli

identificativi fiscali si effettua riportando i dati solo di un cointestatario.

Per le fatture riferite ad acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'articolo 42 del DL 331/93, occorre riportare nella comunicazione il codice natura N3 se l'operazione è non imponibile e il codice N4, qualora si tratti di operazione esente. Il codice N3 va anche indicato nel caso di esportazioni effettuate in regime del margine.

Per le fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono di regimi agevolati ("regime di vantaggio" articolo 27, DL 98/11 e "regime forfettario" Legge 190/14) si deve invece indicare il codice natura N2.

2. Emanato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con gli elenchi di enti pubblici e società tenuti ad applicare lo *split payment* dal 1° luglio 2017

FONTE	Ministero dell'Economia e delle Finanze
RIFERIMENTO	D.M. 13 luglio 2017

In attuazione della nuova normativa sulla scissione dei pagamenti introdotta dal D.L. n. 50/2017, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto 13 luglio 2017 (che modifica il decreto del 27 giugno 2017) concernente il nuovo elenco delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste controllate nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB tenute ad applicare lo *split payment*.

Come specificato sin dall'inizio nel primo decreto, gli elenchi saranno sempre aggiornati in modo da agevolare i fornitori nelle procedure di fatturazione con lo *split payment*.

Sarà compito del Ministero dell'Economia e delle Finanze rendere pubblico, entro il 20 ottobre di ogni anno, un primo elenco provvisorio rispetto al quale le società, entro 15 giorni, possano segnalare eventuali incongruenze. Entro il 15 novembre di ogni anno verrà poi reso noto l'elenco definitivo per l'anno seguente.

3. Dal 24 luglio 2017 segnalazione ai commercialisti degli errori commessi nella presentazione delle dichiarazioni fiscali telematiche relative al 2013 in qualità di intermediari

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Comunicati Stampa del 10 e 12 luglio 2017

Con comunicato stampa del 10 luglio 2017 l'agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 24 luglio 2017, segnalerà ai commercialisti e agli altri professionisti incaricati alle trasmissioni telematiche delle dichiarazioni annuali (IVA, IRES, IRAP e 770) gli errori commessi nella presentazione online.

Si tratta, nello specifico, di irregolarità risultanti dall'incrocio dei dati presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, con riferimento all'anno 2013.

Gli intermediari che riceveranno segnalazioni di irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2013, potranno attraverso l'applicativo «In.Te S.A.» fornire all'amministrazione finanziaria chiarimenti ed elementi relativi ai casi segnalati, di norma, entro 30 giorni dalla richiesta allegando la documentazione necessaria, per evitare contestazioni da parte del Fisco e mediante il medesimo canale la direzione centrale Audit comunicherà agli interessati l'esito dell'istruttoria in relazione ai casi segnalati.

Nel caso non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità di presentazione telematica delle dichiarazioni, l'agenzia delle Entrate procederà alla contestazione delle irregolarità e all'irrogazione della sanzione prevista.

Si ricorda che gli intermediari sono tenuti all'invio telematico sia delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei clienti, sia di quelle predisposte dal contribuente stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione.

L'intermediario deve rilasciare al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, insieme con la copia della comunicazione delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

In caso di presentazione delle dichiarazioni annuali tramite i soggetti incaricati, il contribuente ha il compito di verificare il puntuale rispetto degli adempimenti di competenza dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'ufficio competente dell'agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente a un altro intermediario per presentare la dichiarazione e non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Con un successivo comunicato del 12 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che le risposte alle segnalazioni di irregolarità che saranno inviate a partire dal 24 luglio prossimo agli intermediari attraverso il canale Entratel avranno come termine di invio il prossimo 16 ottobre 2017 in considerazione della sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di tutti i termini e le scadenze riguardanti documenti e pagamenti tributari prevista dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017.

4. Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento utilizzabile con riferimento ai ruoli emessi dal 1° luglio 2017

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Prov. Dir. prot. n. 0134363 del 14.07.17

Con Provvedimento del 14 luglio 2017 prot. n. 0134363, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento la cui adozione è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017.

Il nuovo modello di cartella di pagamento mira a rappresentare in modo più chiaro i contenuti della stessa al fine di rendere maggiormente fruibili le informazioni per il contribuente. Queste le principali novità.

Nel frontespizio, oltre all'elencazione degli Enti creditori delle somme contenute nella cartella, vengono riportati una sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo (ad esempio, controllo modello Unico o Redditi, infrazioni codice della strada), con il relativo anno di imposta, se si tratta di crediti di natura erariale, nonché un prospetto nel quale viene spiegata la spettanza delle somme rispettivamente all'Ente creditore e all'agente della riscossione.

Inoltre, nel caso di cartelle contenenti importi iscritti a ruolo da parte di più Enti creditori, la tipologia di Ente creditore può essere individuata anche con l'uso di un colore differente (ad esempio, arancione per le iscrizioni a ruolo delle agenzie fiscali; verde per le iscrizioni a ruolo di Comuni, Regioni), che trova peraltro corrispondenza nel banner colorato nella sezione della cartella dedicata alle informazioni di competenza dell'Ente creditore.

La prima sezione della cartella è poi interamente riservata all'agente della riscossione che fornisce tutte le informazioni utili, in particolare, alle modalità di pagamento delle somme, alla richiesta di sospensione della cartella, alle

modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell'agente della riscossione, nonché ai punti di contatto dove è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti.

La seconda sezione contiene invece la descrizione dei dati contabili e della causale del ruolo emesso dall'Ente creditore con le relative avvertenze.

Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, come previsto dall'articolo 25, comma 2, del DPR n. 602/1973, sulle somme iscritte a ruolo, escluse sanzioni e interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Inoltre sono anche dovuti gli oneri di riscossione per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, che si calcolano sull'intero importo dovuto, e, perciò, anche sugli eventuali interessi di mora.

Gli oneri dovuti a carico del destinatario della cartella sono pari al 3% dell'importo totale, se il pagamento viene fatto entro 60 giorni dalla notifica della cartella, al 6% se successivo ai 60 giorni. Nel solo caso di «riscossione spontanea a mezzo ruolo», se il pagamento viene eseguito nei termini, gli oneri di riscossione sono fissati nella misura dell'1 per cento.

La cartella ha valore di intimazione a pagare le somme risultanti dai ruoli contenuti nella stessa, entro 60 giorni dalla notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia frazionato in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate.

In caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio del

Normativa fiscale

debitore e può procedere, sulla base del debito a ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo la legge, a:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati, quali veicoli, natanti e aeromobili;

- iscrizione di ipoteca sugli immobili;

- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti, come, ad esempio, stipendi, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli e somme disponibili sui conti correnti e depositi.

5. Per la legittima detrazione dell'IVA deve sussistere l'onerosità dell'operazione

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 16778 del 7.07.2017

La Cassazione, con sentenza del 7 luglio 2017, n. 16778, ha affermato che spetta a chi acquista beni o al committente di prestazioni di servizi provare che ci sono i presupposti per fruire della detrazione, dimostrando quindi la propria soggettività passiva e *«la circostanza che i beni o i servizi siano utilizzati a valle ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni siano ceduti o che tali servizi siano forniti da un altro soggetto passivo»*.

In sostanza, quindi, qualsiasi operazione, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalle parti, se priva dei requisiti della corrispettività ed onerosità, non costituisce presupposto per la detrazione dell'imposta.

Nel caso esaminato con la sentenza in suddetta una società emetteva fattura nei confronti delle concessionarie spazi pubblicitari qualificando l'operazione come premi ed assoggettata ad Iva.

Le concessionarie ricevute le fatture, le contabilizzavano e detraevano l'imposta.

A seguito di verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate, riqualificava tali operazioni come cessioni di denaro a titolo gratuito e quindi non assoggettabili ad Iva e conseguentemente emetteva avvisi di accertamento e procedeva alla rettifica del reddito delle concessionarie.

A fronte del ricorso presentato da una delle concessionarie la tesi dell'Ufficio veniva rigettata sia in primo che in secondo grado e nello specifico la Commissione tributaria confermava la legittimità delle operazioni, data la libertà di forma e l'assenza di danno per l'erario.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16778/2017 ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando che è onere dell'acquirente provare l'esistenza dei presupposti dell'imposta, ai fini della detrazione e cioè come statuito da consolidata giurisprudenza europea: la soggettività passiva del cessionario committente e la sussistenza di un rapporto sinallagmatico a titolo oneroso.

Nel caso specifico, l'Ufficio, pur riconoscendo il principio della libertà delle forme, non aveva rilevato alcun negozio giuridico ed il relativo rapporto sinallagmatico che legava le concessionarie alla concedente.

Le concessionarie dal canto loro non avevano fornito alcuna prova delle pattuizioni, che collegassero la corresponsione dei premi d'incentivazione alla prestazione dei servizi imponibili.

Sulla base di dette considerazioni la Cassazione ha quindi confermato l'illegittimità della detrazione dell'imposta operata dalle concessionarie e quindi la validità delle rettifiche operate dall'Ufficio.

6. L'incameramento della caparra assume rilevanza reddituale nell'esercizio in cui avviene lo scioglimento del contratto

FONTE	Comm. Trib. Reg. Lombardia
RIFERIMENTO	Sentenza n. 2379/4/2017

La Commissione Tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 2379/4/2017 ha affermato che la caparra confirmatoria che il promissario venditore incamera a fronte dell'inadempimento del promissario acquirente, previa notifica a quest'ultimo di una diffida ad adempiere, ha rilevanza reddituale nell'esercizio in cui si verifica lo scioglimento del vincolo contrattuale (e la conseguente mancata restituzione della caparra).

Questi i fatti.

Nel 2007 una società stipulava un contratto preliminare di cessione di azienda, ricevendo dalla controparte un importo a titolo di caparra confirmatoria. A fronte dell'inadempimento nella esecuzione del contratto, nell'anno 2009 la società notificava al promissario acquirente una diffida ad adempiere ex articolo 1454 del Codice civile e, vista la perdurante inerzia, dichiarava risolto il contratto e incamerava le somme ricevute a titolo di caparra.

Tali somme non venivano assoggettate a tassazione nell'anno 2009 in quanto il promissario acquirente aveva adito l'autorità giurisdizionale affinché dichiarasse l'illegittimità del comportamento della società consistente nel recesso dal contratto preliminare e nell'incameramento della caparra.

L'agenzia delle Entrate successivamente ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società, recuperando a tassazione l'ammontare della caparra acquisita nell'anno 2009 in conseguenza del recesso dal contratto. Secondo l'Agenzia infatti la risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere alla

controparte opera di diritto senza la necessità del giudice di confermare/constituire lo scioglimento del vincolo. Pertanto, è nel momento in cui lo scioglimento del contratto è dichiarato dalla parte adempiente che l'importo ricevuto a titolo di caparra acquista rilevanza reddituale.

Nel proprio ricorso la società evidenzia che avendo il promissario acquirente adito l'autorità giurisdizionale per vedersi riconosciute le proprie ragioni, il requisito della certezza del componente reddituale, richiesto dall'articolo 109 Tuir, si sarebbe realizzato solamente con il passaggio in giudicato della sentenza civile confermativa della legittimità del comportamento del promissario venditore. E poiché detta circostanza, si è verificata nel 2014 in detto esercizio la società ha dato rilevanza reddituale alle somme incassate.

In proposito, mentre la Commissione Tributaria provinciale ha accolto il ricorso della società, il giudice d'appello ha ribaltato il verdetto affermando che l'istituto della diffida ad adempiere, previsto dall'articolo 1454 del Codice civile, comporta con il decorso del termine intimato l'effetto della risoluzione di diritto del contratto. Si tratta quindi di un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà di accettarlo o meno. Esso costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione de iure del contratto che non contenga una clausola risolutiva espressa. La sentenza che intervenga sulla questione ha pertanto solo natura dichiarativa di una fattispecie già costituitasi.

Pertanto, nel caso specifico la società avrebbe dovuto tassare le somme incamerate nel 2009, anno in cui ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento del promissario acquirente.

Lavoro e previdenza

1. UNIEMENS: i chiarimenti dell'INPS sul sistema sanzionatorio applicabile in caso di omesso invio o comunicazione non veritiera

FONTE	INPS
RIFERIMENTO	Circolare n. 105 del 5.07.2017

Con la circolare n. 106 del 5 luglio 2017, l'INPS fornisce un vademecum sul sistema sanzionatorio applicabile nei casi di omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e la loro tardiva presentazione.

Trasmettere in ritardo il flusso UniEmens ovvero non inviarlo oppure inserirvi delle informazioni non rispondenti al vero, può infatti rivelarsi molto oneroso in quanto dette fattispecie configurano l'ipotesi di evasione contributiva.

Come ormai risulta dal consolidato orientamento della Cassazione nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si è infatti sempre in presenza di una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l'intento fraudolento, fatto per cui si configura solo la semplice omissione.

Il mancato o parziale versamento dei contributi è disciplinato dall'articolo 116, comma 8, dalla legge 388/2000 che individua due fattispecie: l'omissione e l'evasione.

L'evasione si realizza se nel comportamento del soggetto inadempiente si riscontra la volontà di celare informazioni con il fine specifico di non versare i contributi o i premi ed in proposito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 28966/2011 ha specificato che l'occultamento si verifica anche in caso di presentazione di denuncia obbligatoria all'Inps, incompleta o non veritiera. In questo caso, infatti, l'Istituto non è in grado di conoscere gli elementi idonei a definire l'obbligo dell'imposizione contributiva.

La stessa sentenza evidenzia altresì che esiste un collegamento funzionale tra le denunce obbligatorie e il pagamento dei contributi dovuti in quanto la mancata presentazione delle prime fa presumere l'esistenza di una volontà del soggetto inadempiente tesa all'occultamento di informazioni con lo scopo di rendere più agevole la via all'evasione contributiva totale o parziale.

Inoltre l'INPS sottolinea nella circolare che in base alla normativa di riferimento è riconducibile alla fattispecie dell'evasione anche la tardiva presentazione delle denunce (es. UniEmens), peraltro, già in passato considerata tale dalla giurisprudenza.

L'Istituto ricorda altresì che i contribuenti hanno la possibilità di ricorrere a una sorta di ravvedimento operoso che si concretizza se la denuncia viene presentata entro 12 mesi (dalla prevista scadenza) e i relativi contributi vengono versati nei successivi 30 giorni, sempre che l'Inps non abbia ancora notificato contestazioni o richieste.

In tale evenienza le sanzioni civili applicabili sono previste nella minor misura applicabile per l'ipotesi di omissione.

Pertanto, ove il comportamento di ravvedimento del soggetto obbligato sia attuato spontaneamente e prima di contestazioni o richieste da parte dell'Istituto entro 12 mesi dalla data di scadenza legale dell'adempimento omesso, e sempre che il pagamento della contribuzione denunciata sia effettuato nei successivi 30 giorni dalla presentazione, le sanzioni civili saranno dovute in misura ridotta.

Lavoro e previdenza

2. Dall'11 luglio 2017 al via il bonus contributivo per le assunzioni di giovani che hanno svolto in azienda attività di alternanza scuola-lavoro

FONTE	INPS
RIFERIMENTO	Circolare n. 109 del 10.07.2017

Con la circolare n. 109 del 10 luglio 2017 l'INPS fornisce le indicazioni per la fruizione dell'incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) con riferimento alle assunzioni di giovani lavoratori anche in apprendistato collegate a percorsi di integrazione istruzione, formazione e lavoro anche detti di "alternanza scuola-lavoro".

Il bonus consiste nell'esonero contributivo a carico del datore di lavoro, per tre anni dalla data di assunzione o trasformazione e nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018.

Nello specifico l'esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30%.

Inoltre, l'agevolazione contributiva può applicarsi anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Il beneficio può essere fruito da tutti i datori di lavoro del settore privato in regola con gli adempimenti contributivi e rispettosi di leggi e contratti.

L'accesso all'agevolazione avviene esclusivamente con modalità telematica, attraverso la procedura on line Diresco e trattandosi di incentivo con fondi di ammontare prestabilito per l'ammissione si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La prima istanza assume comunque valenza preliminare e dovendosi quantificare l'impegno economico e verificare la disponibilità delle risorse viene richiesta la predeterminazione del beneficio da parte del datore di lavoro.

Ricevuta l'istanza, l'INPS comunica entro 48 ore l'esito e in caso di accoglimento il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, deve, a pena di decadenza, comunicare gli estremi del contatto a tempo indeterminato confermando così la prenotazione.

Per le sole le assunzioni già effettuate dal 1/1 al 10/7/2017, le cui richieste devono essere inoltrate nei 15 giorni successivi (al 10/7), l'ordine di accoglimento sarà quello cronologico rispetto alla data di assunzione.

Il bonus contributivo viene usufruito dal datore di lavoro in 36 rate mensili mediante conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto.

A tal fine il massimale annuo è suddiviso in 12 quote pari a € 270,83.

3. I premi retributivi riconosciuti spontaneamente dal datore di lavoro revocabili solo con specifico nuovo accordo

FONTE	INPS
RIFERIMENTO	Circolare n. 109 del 10.07.2017

Il Tribunale di Udine con la sentenza n. 102 del 22 marzo 2017 (giudice Vitulli) ha sancito che, nel caso di azienda che riconosce spontaneamente per anni ai dipendenti un premio retributivo, la comunicazione unilaterale di disdetta dell'emolumento, affissa in bacheca, non ha valore di revoca dell'uso, qualora non sia intervenuto un accordo aziendale peggiorativo in materia. Il premio, pertanto, deve essere erogato, come minimo, per il passato.

Secondo il giudice infatti l'erogazione pluriennale spontanea di una somma da parte del datore ai dipendenti costituisce un "uso aziendale" da cui originano per il datore stesso specifici obblighi giuridici.

Nel caso esaminato con la sentenza in esame un'azienda per anni aveva erogato ai dipendenti un premio individuale non previsto in alcun accordo e nel 2012 revocava, unilateralmente, quella corresponsione.

Nel 2016 i lavoratori decidono, però, di ricorrere al giudice del lavoro per far condannare la società al pagamento dei premi dal 2013 al 2016. Da parte sua l'azienda nega che quel premio rappresenti un uso aziendale e anche se fosse evidenza che è stato revocato nel corso del 2013 con avviso in bacheca.

Il Tribunale di Udine, con la sentenza in esame

innanzitutto chiarisce che alla luce di orientamenti di Cassazione (cfr. Cas. n. 18263/2009), che l'uso aziendale si realizza con il protrarsi, nel tempo, di comportamenti datoriali, applicati in modo reiterato e spontaneo, alla generalità dei dipendenti, e che vale anche per i dipendenti successivamente assunti, salvo che il datore non li escluda esplicitamente.

Sempre secondo i principi espressi dalla Cassazione per quanto concerne gli effetti giuridici, l'uso aziendale vale come un contratto o un regolamento aziendale. Inoltre, modificando *in melius* il trattamento dei lavoratori, può essere modificato solo da un successivo accordo, che però salvaguardi i diritti quesiti (cfr. Cassazione, sentenze n. 8342/2010 e n. 3296/2016).

Sulla base di detti principi il Tribunale di Udine ha quindi affermato che nel caso specifico è sorto un diritto immutabile all'emolumento che dura fino alla stipula di un successivo contratto aziendale che peggiori quel premio.

Conseguentemente non essendo intervenuto alcun accordo aziendale la comunicazione unilaterale del datore di lavoro che lo revoca per il 2013 non ha alcun valore contro l'uso.

La società è stata quindi condannata al pagamento del premio sulla base dei diritti acquisiti dei dipendenti dal 2012 e fino alla data della sentenza.

Lavoro e previdenza

4. Aggiornato il calcolo del TFR per le liquidazioni del mese di giugno 2017

FONTE ISTAT

Per il mese di giugno 2017 il coefficiente di rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a 1,273430.

La rivalutazione, disciplinata dall'articolo 2120 del Codice civile, viene nello specifico così determinata:

1. Si calcola il 75% dell'aumento del costo della vita per operai ed impiegati tra dicembre 2016 ed il mese in cui si deve effettuare la rivalutazione.

L'ISTAT ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo del mese di giugno 2017 è pari a 101,0 (in flessione rispetto a maggio).

A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100).

La differenza in percentuale rispetto dicembre 2016, è pertanto 0,697906; il 75% di questo importo è pari a 0,523430.

2. A quest'ultimo importo si deve aggiungere un tasso fisso pari su base annua all'1,5%. Per il mese di giugno 2017 il tasso fisso è quindi pari a $\frac{6}{12}$ e corrisponde a 0,750.

Sommando i due importi (0,523430 + 0,750) si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 1,273430 riportato nella ottava colonna dell'allegata tabella tratta dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

1. Per i passeggeri di un veicolo coinvolto in un incidente diritto al risarcimento anche se il sinistro è causato da altro mezzo non assicurato o non identificato

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Comunicato del 7 luglio 2017

Con l'ordinanza n. 16477/2017 del 5 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che i passeggeri di un veicolo che si infortunano in un incidente possono chiedere il risarcimento alla compagnia che copre il mezzo per la Rc auto anche quando il sinistro è causato da un altro veicolo non coperto o non identificato.

La pronuncia di fatto risolve a favore del danneggiato il vuoto lasciato dal Codice delle assicurazioni sulla questione.

L'articolo 141, che disciplina il risarcimento al terzo trasportato, consente infatti al passeggero danneggiato di farsi risarcire direttamente dall'assicurazione del veicolo in cui era a bordo al momento del sinistro ma nulla dispone per il caso in cui il responsabile dell'incidente non sia identificato o non sia coperto.

Con la sentenza in esame la Suprema Corte afferma che il testo «non brilla per chiarezza» e per fornirne una interpretazione richiama la sentenza n. 16181/2015, secondo la quale lo scopo dell'articolo 141 è proprio il rafforzamento della tutela del terzo trasportato. Inoltre la Cassazione evidenzia che la tutela è stata estesa

dall'articolo 122, che ha esplicitamente riconosciuto la copertura dei terzi trasportati, a prescindere dal fatto che il trasporto avvenisse a titolo gratuito o a pagamento.

La Cassazione richiama altresì l'interpretazione estensiva della Corte costituzionale e la sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson della Corte di giustizia Ue che ha dato priorità ai diritti del terzo trasportato anche quando alla guida del veicolo c'è una persona non prevista dalla polizza Rc auto che lo copre.

Alla luce di tutte le suddette pronunce favorevoli al terzo trasportato, con la sentenza in esame la Cassazione ha quindi ritenuto che, se l'articolo 141 parla sia dell'assicurazione del vettore sia di quella del responsabile dell'incidente, è solo perché vuole descrivere il caso più normale e non perché vuole impedire di presentare la domanda di risarcimento se nel sinistro è coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato. In pratica i Supremi giudici hanno individuato nell'articolo 141 la scelta del legislatore di «privilegiare, nel limite del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto».

Adempimenti aziendali

1. Dal 10 luglio 2017 operativo il nuovo servizio web “ContiTu” per scegliere quali cartelle pagare tra quelle ammesse dall’Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Comunicato del 7 luglio 2017

Con comunicato stampa del 7 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che a decorrere dal 10 luglio 2017, i contribuenti possono usufruire, sul sito istituzionale dell’ente della riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it, del nuovo servizio web **ContiTu**.

Detto servizio consente di scegliere per quali cartelle/avvisi, indicati nella singola istanza e per cui è stata accolta la richiesta di definizione agevolata, procedere con il pagamento in misura ridotta.

Pertanto, il contribuente che ha indicato nella sua richiesta più cartelle o più avvisi, entro il 31 luglio potrà decidere e scegliere quali effettivamente pagare.

Per utilizzare il servizio i contribuenti devono compilare il modulo online disponibile sullo stesso sito web di Agenzia delle Entrate -

Riscossione) e specificare quali cartelle/avvisi intendono pagare.

Successivamente:

- verranno calcolati l’importo di ciascuna rata e anche il totale;
- Agenzia delle entrate-Riscossione invierà i nuovi bollettini Rav con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste (è possibile utilizzare anche i bollettini Rav con la vecchia intestazione “Equitalia Servizi di Riscossione”).

I contribuenti possono pagare:

- presso la propria banca e gli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL;
- con il proprio internet banking;
- presso gli uffici postali, nei tabaccai convenzionati con Banca 5 e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul portale del nuovo ente della riscossione;
- con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa;
- direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate- Riscossione.

Adempimenti aziendali

2. Presentato il nuovo portale “Agenzia delle Entrate-Riscossione”

FONTE	Agenzia delle Entrate-Riscossione
RIFERIMENTO	Comunicazione del 5 luglio 2017

Con comunicazione del 5 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate- Riscossione (nuovo agente della riscossione che dal 1° luglio sostituisce Equitalia) ha reso note le nuove funzionalità del proprio portale web

www.agenziaentrateriscossione.gov.it

definito dallo stesso ente una sorta di sportello digitale.

L’area riservata consente infatti ai contribuenti di gestire in modo semplice e sicuro le pratiche senza passaggi allo sportello, mediante l’inserimento delle credenziali di Spid, Agenzia delle entrate, Inps o Carta Nazionale dei Servizi.

Nello specifico, entrando nell’area riservata con le credenziali di accesso è possibile:

- controllare la propria situazione debitoria;
- pagare cartelle e avvisi;

- chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60.000 euro;
- sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge;
- visualizzare tutti i documenti, compresi quelli relativi alla Definizione agevolata.

Nell’area pubblica del portale sono presenti invece servizi on-line per i quali non è necessaria l’autenticazione, come ad esempio il “paga online” che consente di effettuare pagamenti attraverso

la piattaforma pagoPA e i canali di contatto per chiedere l’assistenza di Agenzia delle entrate-Riscossione.

La nuova Agenzia delle entrate-Riscossione ha altresì evidenziato che tutte le operazioni sono effettuabili anche dal proprio *smartphone* o *tablet* attraverso l’App Equiclick e che gli utenti potranno anche contattare Agenzia delle entrate-Riscossione sul nuovo canale twitter @ AE_Riscossione in sostituzione di @equitalia_it.

Adempimenti aziendali

3. Entro il 31 luglio 2017 pagamento delle imposte sui redditi e diritti camerali con maggiorazione del 0,40%

FONTE

Pubblicistica

Il 31 luglio 2017 (il 30 luglio, di scadenza a regime è domenica) è l'ultimo giorno per effettuare i versamenti delle imposte sui redditi a saldo per il 2016 e per il primo acconto per il 2017, con maggiorazione dello 0,40%.

La scadenza riguarda tanto le persone fisiche che le società di persone e i di capitali.

Entro la stessa data scade anche il termine per pagare tutte le altre imposte e contributi "collegati" a Redditi 2017 come i contributi previdenziali Inps sul reddito eccedente il cosiddetto minimo di reddito ed il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese.

Adempimenti aziendali

4. Scade il 31 luglio 2017 il termine per trasmissione telematica del Mod. 770 con unica modulistica

FONTE Pubblicistica

Entro il 31 luglio 2017 deve essere inviata con modalità telematica all'amministrazione finanziaria il Mod. 770 che da quest'anno consiste in un'unica dichiarazione che incorpora cioè l'ex modello semplificato e quello ordinario.

Nonostante il modello sia unico comunque i sostituti e gli intermediari abilitati possono dividere in più parti la trasmissione telematica all'amministrazione finanziaria.

Pertanto, le aziende potranno inviare un unico flusso completo di tutte le ritenute, o due flussi (uno per la sezione lavoro dipendente/assimilato ed autonomo, ed uno per quella dei redditi da

capitale) o tre flussi (lavoro dipendente/assimilato, lavoro autonomo e redditi da capitale).

A tale fine il sostituto dovrà indicare nel frontespizio, ed in particolare nel nuovo campo "Tipologia sostituto" quali ritenute è obbligato a dichiarare per l'anno 2016 nell'unico 770 (solo dipendente/autonomo, solo ritenute di capitale, tutte).

Sempre nel frontespizio, nella nuova sezione "Gestione Separata", il sostituto è poi tenuto ad indicare quali tipologie di ritenute sono contenute nel flusso che sta trasmettendo, senza dover riportare come per gli scorsi anni il codice fiscale del soggetto che presenta le restanti parti.

Organizzazione aziendale

1. Nella vendita di auto usata l'acquirente va informato se il mezzo ha subito incidenti anche se riparato a regola d'arte

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. n. 16886 del 7.07.17

Nelle obbligazioni i contraenti debbono agire in buona fede e comportarsi secondo le regole della correttezza.

Ciò premesso, proporre in vendita una autovettura definendola "praticamente nuova", nonostante la stessa risulti incidentata, viola gli anzidetti principi e – quand'anche sia stata riparata a regola d'arte a cura e spese del venditore – l'omessa informativa in merito all'incidente subito dal veicolo assoggetta il venditore al risarcimento del danno, in considerazione del fatto che l'acquirente di certo non avrebbe concluso il contratto di acquisto alle condizioni pattuite.

Questo è quanto deriva dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16886, pubblicata in data 7 luglio 2017 che in verità ha statuito l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per motivi procedurali e quindi reso valida la sentenza d'appello, che il Tribunale di Nola aveva emesso nel 2013 dando

ragione all'acquirente, contrariamente a quanto aveva stabilito in primo grado il giudice di pace.

Nel corso del procedimento la perizia del consulente tecnico d'ufficio aveva evidenziato non solo che l'autovettura aveva subito il danno, ma anche che il carrozziere aveva operato a regola d'arte e quindi «*il veicolo non presentava difetti in ordine alla sua funzionalità*».

Secondo il Tribunale, però l'elemento discriminante andava individuato nella dichiarazione del venditore e non nella qualità della riparazione, infatti, se l'acquirente fosse stato debitamente informato che stava acquistando una autovettura "incidentata" ma in buone condizioni a seguito degli interventi di riparazione, e non una pari al nuovo, certamente non avrebbe concluso l'acquisto a quelle condizioni.

E nei contratti il Codice civile (articoli 1175 e 1366) impone la buona fede, sia nell'agire delle parti sia nell'interpretazione.

Aspetti fiscali della vendita

1. Sempre più marginali i controlli da redditometro

FONTE

Pubblicistica

Come precisato dalla Corte dei conti nell'ultima relazione sul rendiconto generale dello Stato, lo strumento di accertamento denominato redditometro (basato sulla comparazione dei consumi di una persona rispetto ai suoi redditi) assume ormai un *«carattere sempre più marginale nella complessiva strategia di contrasto dell'evasione fiscale»*.

Infatti se oggi ancora si sente parlare di redditometro è per qualche sentenza della Cassazione che in gran parte riguarda vicende legate al "vecchio" istituto e non al nuovo.

Infatti, fino al 2009, l'amministrazione poteva determinare i maggiori redditi non dichiarati di una persona fisica collegando il possesso di alcuni beni e facendo calcoli molto approssimativi. Basti solo pensare che il possesso di una casa al centro di Roma o di Milano aveva esattamente la stessa rilevanza di un immobile posseduto nel paesino più sperduto rispettivamente del Centro o del Nord Italia.

Ed ancora, per le autovetture si considerava la potenza dei cavalli ma non il costo o la marca.

Proprio a causa dell'approssimazione, che caratterizzava il vecchio redditometro, nel 2010 è stato introdotto il nuovo, che prevede non solo nuove procedure di confronto tra fisco e contribuente (quali il contraddittorio obbligatorio per valutare la fondatezza dei dati in possesso dell'ufficio) ma anche elaborazioni statistiche più moderne che considerano numerose variabili e stili di vita individuando addirittura le «famiglie fiscali».

La logica del redditometro è quindi sempre la stessa, ma con il supporto di dati di partenza più attendibili e sofisticati: se una famiglia, in un anno, ha speso una certa somma per l'acquisto di

beni e servizi è necessario che abbia un reddito disponibile di importo adeguato. In assenza, occorre spiegare come sia stato possibile acquistare quei beni, vivere quotidianamente e mantenere un determinato tenore di vita, senza avere i mezzi economici sufficienti. Se le giustificazioni non convincono, allora scatta l'accertamento.

Questa metodologia da qualche anno è sparita e infatti le varie direttive programmatiche sui controlli la ignorano totalmente.

Diversamente da quanto a suo tempo prospettato in termini di gettito che doveva portare nelle casse pubbliche 741,2 milioni di euro nel 2011, 708,8 nel 2012 e 814,7 milioni nel 2013, i risultati "certificati" dalla Corte dei conti forniscono cifre alquanto inferiori a questi obiettivi e cioè appena 2.812 accertamenti con un calo del 52% sul 2015 e addirittura di oltre il 92% sul 2012 con la maggior imposta accertata che si attesta in poco più di un caso su cinque (21%) nella fascia che va da zero a 1.549 euro.

Ciò non significa che la lotta all'evasione si sia fermata ma che sono cambiate le strategie e quindi le modalità per attuarla che ora si avvalgono infatti di strumenti meno invasivi. Basti pensare ai controlli automatizzati e all'invio delle lettere di compliance che segnalano ai contribuenti le anomalie registrate con possibilità di correzione mediante ravvedimento che nel frattempo è stato reso più appetibile.

Per tutti questi motivi il redditometro viene sempre meno utilizzato in quanto tipologia di accertamento più lungo e che richiede un doppio contraddittorio. Con il paradosso che le garanzie poste a tutela del contribuente ne hanno frenato l'utilizzo.